## CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.105 del 22.03.2004

## OGGETTO

Sentenza n.201/04 resa dal Tribunale di Trani nella causa civile n.1736/97 RG instaurata da Pansini M.Enrica e Pansini Rita per il risarcimento danni da occupazione illegittima di aree di proprietà di loro danti causa Pansini Gaspare e Giovanni.

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

# Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 23.05.1997 le Sigg.re Pansini Maria Enrica e Pansini Rita convenivano in giudizio (causa civile n. 1736/1997) il Comune di Molfetta esponendo che la P.A. con provvedimento n. 95 reso il 19.01.1980 in esecuzione del Piano di Edilizia Economica Popolare adottato con delibere consiliari n. 64 e 434 del 1972 ed approvato con decreto del Presidente G.R. Puglia n. 435/1978 aveva espropriato aree di proprietà dei loro danti causa Pansini Gaspare e Giovanni, in catasto al fg. 54 prt. 129-25-9-12-13, estese per mq. 35.623; che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva del n. 438 del 02.04.1996, aveva annullato gli accennati provvedimenti amministrativi, rendendo così illegittima la avvenuta espropriazione dei suoli, peraltro nelle more irreversibilmente trasformati, ragion per cui chiedevano il risarcimento dei danni per l'occupazione delle aree, corrispondente al valore del fondo al 1980, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi con vittoria di spese processuali;
- Nel costituirsi in giudizio (con patrocinio dell'Avv. Pasquale Minervini delib. G.C. n.1461/97) il Comune di Molfetta eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto vantato, essendo intervenuta l'irreversibile trasformazione del bene oltre cinque anni prima della proposizione della domanda; inoltre chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti dinanzi alla Corte di Appello di Bari, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio;
- Con missiva prot. n. 7751 del 17.02.04 l'Avv. Minervini, avendo letto solo il dispositivo, ha comunicato che, con sentenza n.201/2004, la Sezione Civile del Tribunale di Trani ha condannato il Comune a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 936.275,93 oltre la rivalutazione monetaria pari al 2,5% nonché gli interessi sulla somma così rivalutata dal 01.05.1996 sino al soddisfo, consegnando quanto segue:
- "... il Giudice, non solo ha ignorato le considerazioni tecniche dell'Ing. Giuseppe Parisi, C.T.P. ma, addirittura, ha determinato una somma di gran superiore a quella individuata dallo stesso C.T.U. Ing. Gentile.
- Non si comprende, quindi, come abbia fatto a determinare una siffatta somma (individuando anche i centesimi), arrogandosi la competenza nella determinazione di una somma, la cui quantificazione è regolata da precise norme di legge.
- Tra l'altro, ho il concreto sospetto che abbia emesso una sentenza ultra petita, posto che avrà, quasi sicuramente, determinato il risarcimento sulla base della occupazione usurpativa e non già, come era stato richiesto dalle attrici, sulla base della già menzionata occupazione acquisitiva.
- Ciò determinerebbe una nullità della sentenza, più volte registrata nei precedenti della Suprema Corte.

- Vi è, poi, la rilevante circostanza della "irreversibile trasformazione" (elemento rilevante per il calcolo degli interessi) delle aree de qua, che il giudice ha determinato, evidentemente, vista la decorrenza degli interessi, in piena conformità alle indicazioni del C.T.U.; anche su tale elemento, avevo offerto una cascata di precedenti giurisprudenziali in contrasto con la consulenza dell'ing. Gentile, precedenti che, se accolti, avrebbero modificato la decorrenza degli interessi e, naturalmente ridotto il loro importo.
- Pertanto, alla luce di quanto già argomentato e riservandomi, comunque di analizzare le motivazioni della sentenza, avanzo la proposta di proporre appello avverso la predetta sentenza...";
- Proposta reiterata dal prefato legale, con successiva missiva del 03.03.04 (trasmessa in uno a copia della sentenza), con contestuale richiesta di inibitoria della esecuzione, e conferma di tutti i sospetti vizi di ultrapetizione contenuti nella stessa, sia per la causa pretendi dalle attrici individuata sia per il calcolo del danno superiore a quello indicato dalle suddette;
- Ritenuto necessario, recependo e condividendo il parere espresso dall'Avv. Minervini, proporre appello avverso la sentenza n.201/2004 resa dalla Sez. Civile del Tribunale di Trani nella causa instaurata da Pansini Maria Enrica e Pansini Rita, con richiesta di inibitoria della esecuzione della stessa;
- Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Pasquale Minervini da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

## **DELIBERA**

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Pasquale Minervini, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Magrone n. 71, di proporre, in rappresentanza dell'Ente, appello avverso la sentenza n.201/2004 resa dalla Sez. Civile del Tribunale di Trani nella causa instaurata da Pansini Maria Enrica e Pansini Rita, meglio descritto in premessa, con richiesta di inibitoria alla esecuzione della stessa sentenza.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.